



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Determinazione del Direttore

n° 379 del 10.11.2016

OGGETTO: Acquisto di farmaci veterinari, di strumenti e di materiale ad uso zootecnico: rinnovo dell'incarico di fornitura. CIG: Z42132ECF2

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Sanitario e della Ricerca scientifica;
- Viste le schede B2a2, B2e1 e B1o2 del Piano per la performance 2015, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente, relative diversi interventi a carico della fauna selvatica a scopo di monitoraggio sanitario e di controllo;
- Verificata l'esigenza di acquisire, per lo svolgimento degli interventi previsti nelle schede sopra indicate, farmaci veterinari, nonché strumenti diagnostici e zootecnici;
- Preso atto che le necessità di cui sopra, in termini sia qualitativi che quantitativi, si manifestano al momento dello svolgimento delle diverse azioni, cosa che rende difficile e, per taluni versi, impossibile una programmazione e quindi un'azione preventiva di ordinazione e selezione;
- Preso atto della possibilità di sottoscrivere un contratto con ditte specializzate per la fornitura di farmaci e strumenti veterinari, che consenta l'acquisto periodico dei beni fino al raggiungimento di un limite massimo fissato dalla presente Determinazione;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;
- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) istituito dalla CONSIP o in mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;
- Verificato che all'affidamento delle forniture necessarie si può procedere con le modalità previste dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18/2006 ed integrato da D.C.D. n. 3/2012, e visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 102 del 19.03.2015 e la n. 26 del 28.01.2016 in cui si affidava alla ditta Vetefarma, Via Maestri del Lavoro, 18/A – 12020 Madonna dell'Olmo (CN) P.IVA 00667300040, l'incarico per la fornitura di farmaci e strumenti veterinari, acquisiti periodicamente da parte del Responsabile del procedimento fino al raggiungimento del limite di € 1.500,00 (IVA e oneri fiscali inclusi);
- Richiamato il contratto stipulato in data 23.03.2015, di cui al prot. dell'Ente Parco n. 1013/2015 e la proroga del suddetto con lettera prot. n. 236 del 28.01.2016, in cui si specificava la durata del medesimo per anni uno rinnovabile, previa verifica da parte del RUP dell'attualità e validità delle offerte economiche e della qualità delle forniture e verificata quindi la rispondenza dei prodotti alle esigenze del Servizio Sanitario e della ricerca Scientifica;
- Verificata la disponibilità della ditta Vetefarma, Via Maestri del Lavoro, 18/A – 12020 Madonna dell'Olmo (CN) P.IVA 00667300040 (prot. n. 3997 dell'8.11.2016) a proseguire l'incarico per la fornitura in oggetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del sopracitato

contratto;

- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti precedentemente:
 - il CIG: n. Z42132ECF2;
 - Il DURC INPS/Inail;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0003194/PNM del 15.02.2016 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2016;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di approvare il rinnovo dell'incarico per la fornitura periodica di farmaci e strumenti veterinari secondo quanto indicato in premessa a favore della ditta Vetefarma, Via Maestri del Lavoro, 18/A – 12020 Madonna dell'Olmo (CN) P.IVA 00667300040, che saranno acquisiti periodicamente da parte del Responsabile del procedimento, fino al raggiungimento del limite di seguito indicato, secondo quanto previsto nell'allegato contratto di fornitura;
2. di approvare altresì il contratto di fornitura allegato ("A");
3. d'impegnare per quanto sopra indicato la somma complessiva massima di € 1.500,00 (oneri fiscali e spese trasporto inclusi), con imputazione sul **cap. 5300** del corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all'Ufficio Amministrativo di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al preventivo presentato, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura di cui trattasi da parte del Servizio Sanitario e della Ricerca Scientifica

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio della sede dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino a scopo notiziale per quindici giorni a partire dalla data di sottoscrizione.

Torino, li

Il Direttore
(Dott. Michele Ottino)



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI FARMACI, STRUMENTI CHIRURGICI E DIAGNOSTICI VETERINARI E DI PRODOTTI AD USO ZOOTECNICO

TRA

L'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, C.F.80002210070, con sede legale in Torino via PIO VII n. 9, C.A.P. 10135, rappresentato dal dott. Ottino Michele, nato a Villar Perosa il 8.8.1957, con la carica di Direttore, residente per la carica in Torino, via Pio VII n. 9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta (d'ora in poi denominato "Ente")

E

La ditta Vetefarma, Via Maestri del Lavoro, 18/A – 12020 Madonna dell'Olmo (CN) P.IVA 00667300040, rappresentata dal Sig., nato a, il, con la carica di, residente per la carica in Via Maestri del Lavoro, 18/A – 12020 Madonna dell'Olmo (CN), (d'ora in poi denominata "Ditta")

si conviene quanto segue

Art.1 - Oggetto e durata. Il contratto ha per oggetto la fornitura regolare di farmaci, strumenti veterinari, chirurgici e diagnostici e di prodotti ad uso zootecnico. La durata del presente contratto è di anni uno a partire dalla data di firma del presente accordo; esso è rinnovabile con comunicazione sottoscritta da entrambe le parti, previa verifica, da parte del RUP dell'Ente dell'attualità e validità delle offerte economiche e della qualità delle forniture.

Art. 2 - Condizioni economiche. L'importo complessivo annuale della fornitura è di € 1.500 (oneri fiscali inclusi).

Art. 3 - Descrizione sommaria delle forniture. Il servizio riguarda la fornitura di farmaci e strumenti veterinari, chirurgici e diagnostici, la cui consegna avverrà presso la sede di vendita della ditta o il domicilio dell'Ente, a seconda dei casi. Il trasporto sarà sempre a carico della ditta.

Art. 4 - Osservanza di leggi e regolamenti. La fornitura dovrà essere svolta in ottemperanza alle leggi in vigore.

Art. 5 - Domicilio e ufficio. Per i rapporti con gli Uffici dell'Ente la ditta ha l'obbligo di render disponibile un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica, meglio se certificata (PEC).

Art. 6 - Tempi e ordine di esecuzione. Il materiale oggetto della fornitura potrà essere ritirato da personale dell'Ente o da altro personale afferente o collegato all'Ente stesso, purché grado di qualificarsi. La fornitura dovrà sempre essere accompagnata da documento di trasporto o fattura accompagnatoria sottoscritta da chi effettua il ritiro della merce.

Art. 7 - Penali in caso di ritardo. Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente capitolato

darà luogo ad una o più penali variabili da un minimo di € 25 (**venticinque**) ad un massimo di € 150 (**centocinquanta**) a seconda della gravità dell'infrazione stessa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. Le penali saranno applicate con semplice notifica alla ditta affidataria a mezzo lettera raccomandata, senza bisogno di altre misure amministrative o legali ed il loro ammontare sarà dedotto dall'importo delle forniture.

Art. 8 – Pagamenti. Al pagamento sarà provveduto, dopo regolare consegna della merce, mediante emissione di mandato di pagamento bancario, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dall'acquisizione del DURC. Il contraente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 9 - Competenza del Tribunale di Torino. Per ogni disputa o contenzioso che dovesse sorgere in conseguenza del servizio svolto sarà competente il Tribunale di Torino.

Torino,

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Direttore
(dott. Michele Ottino)

Per Vetefarma S.r.l.
